

REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 9 del 26 aprile 2018



REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

Art. 1- Oggetto del regolamento

- a) Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità per la determinazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, e la sua ripartizione tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, i rispettivi collaboratori e per progetti di innovazione e/o l'attivazione di tirocini formativi come previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti.
- b) Il regolamento si applica agli appalti di lavori pubblici, a forniture e servizi.
- c) Il regolamento non si applica agli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2 - Riferimenti

Il Presente regolamento si conforma alle norme del d.lgs. n. 50/2016 – codice degli Appalti - ed alle direttive attuative dell'ANAC

Art. 3 - Incarico del RUP e del personale per le funzioni tecniche

- a) L'incarico di responsabile unico del procedimento si intende ex lege attribuito al Dirigente di Area cui compete il centro di costo dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
- b) Il Segretario Generale o il dirigente responsabile dell'area o suo delegato nomina nella determinazione a contrarre il RUP e anche con successione provvedimento l'altro personale incaricato per le funzioni tecniche di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Individuazione del gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro è nominato come segue:

- a) nel caso di lavori:
 - i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva (verifica dei progetti), di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico, di verifica di conformità;
 - i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva (verifica dei progetti), di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o dell'esecuzione e di collaudo tecnico o di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Art. 5 - Funzioni, professionalità e incompatibilità del RUP

Il RUP è nominato con atto formale dal dirigente responsabile tra i dipendenti camerali di ruolo dotati del necessario inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell'Ente e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, ai sensi dell'art. 31 del codice.



Art. 6 - Onere per l'iscrizione ad albo professionale

Nei limiti ammessi dalla legge, la Camera di Commercio provvede al rimborso delle spese per l'eventuale iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici, dietro presentazione di copia del versamento.

Art. 7 - Assicurazioni

Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 che, al comma 4, stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".

Art. 8 - Quantificazione del fondo

- a) il fondo è costituito da una somma non superiore al 2%, modulato sull'importo, iva esclusa, posto a base di gara di un'opera o di un lavoro o di forniture o servizi, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione;
- b) la quota di incentivo per funzioni tecniche relative a procedure di appalto di servizi e forniture soggiace alla normativa alla normativa vigente in materia di trattamento accessorio del personale nonché agli orientamenti applicativi dell'Aran ed alle decisioni della Corte dei Conti in relazione al limite del tetto previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs 75/2017;
- c) il fondo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione ed è destinato a incentivare le funzioni tecniche del RUP, dei collaboratori e per le attività di verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico), di verifica di conformità e di regolare esecuzione di forniture e servizi;
- d) la percentuale massima stabilita dalla norma e calcolata sull'importo posto a base di gara di ciascuna opera/lavoro e fornitura di beni o servizi, è graduata come segue in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

| Lavori | % | Servizi e forniture | % |
|--|------|---|------|
| Procedure da € 50.000 a € 500.000 | 2,00 | Procedure € 10.000 a € 40.000 | 0,00 |
| Procedure oltre € 500.000 fino a 1.500.000 | 1,90 | Procedure oltre € 40.000 fino alla soglia comunitaria (attualmente € 221.000) | 2,00 |
| Procedure oltre € 1. 500.000 | 1,80 | Procedure oltre la soglia comunitaria | 1,90 |

- e) la quota del fondo viene costituita con la determinazione a contrarre o, con il provvedimento di affidamento;
- f) nel caso di incarico di RUP e/o prestazioni tecniche per altro soggetto diverso da Camera di Commercio, il fondo viene riconosciuto alla Camera di Commercio da parte del soggetto che fruisce del personale camerale, sulla base del proprio regolamento e nell'ammontare corrispondente all'apporto fornito dal personale camerale. Gli importi corrispondenti di fondo calcolati sul costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura sono inseriti nel rispettivo quadro economico.

Art. 9 – Finanziamento del fondo

L'importo relativo all'incentivo dovrà essere riportato fra le somme a disposizione dell'Amministrazione all'interno del quadro economico complessivo dell'opera o del progetto di fornitura o servizio e confluire, ai fini dell'erogazione, nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale camerale.



- a) l'80% del fondo costituisce <u>fondo incentivante</u> ed è ripartito tra il RUP ed il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità specificate nel presente regolamento ed è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva;
- b) il 20% del fondo costituisce il fondo per l<u>'innovazione</u> ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 11 – coefficienti di ripartizione

a) i coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro sono determinati sulla base delle attività e responsabilità connesse alle prestazioni da eseguire, come segue:

| APPALTI DI LAVORI | | | | |
|-------------------|--|-------------|--|--|
| num | prestazione | percentuale | | |
| 1 | Responsabile unico del procedimento | 25 | | |
| 2 | Collaboratori | 5 | | |
| 3 | Verifica del progetto, controllo bandi e procedure | 10 | | |
| 4 | Progettazione lavori | 20 | | |
| 5 | Predisposizione capitolato/bando | 10 | | |
| 6 | Direzione lavori | 15 | | |
| 7 | Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali | 15 | | |
| | totale | 100 | | |

| APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|--|--|
| num prestazione | | Percentuale | | |
| 1 | Responsabile unico del procedimento | 30 | | |
| 2 | Collaboratori | 20 | | |
| 3 | Predisposizione capitolato/bando | 20 | | |
| 4 | Verifica e controllo bandi e procedure | 10 | | |
| | Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità dei servizi o Certificazione di regolare esecuzione delle forniture | 20 | | |
| | totale | 100 | | |

Art. 12 - Ripartizione del fondo incentivante

- a) I beneficiari del fondo incentivante, costituito applicando i criteri di cui al precedente art. 8 del presente regolamento, sono determinati dal Segretario Generale o dal dirigente preposto nella determina a contrarre nel rispetto del principio di rotazione, delle disposizioni del CCNL del comparto Funzioni Locali e del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
- b) Il personale di qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione del fondo. La quota per eventuali funzioni svolte costituisce economia di bilancio;
- c) la corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del Segretario Generale o del dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati;
- d) gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- e) l'assegnazione di quote del fondo in oggetto non pregiudica la partecipazione dei soggetti incaricati alle altre forme di retribuzione accessoria, derivanti dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi.
- f) qualora il RUP o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli evidenziati nella precedenti



tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Art. 13 - Riduzione dell'incentivo

- 1. A fronte di incrementi dei tempi o dei costi preventivati attribuibili a responsabilità del RUP o di un incaricato di funzioni tecniche, il dirigente competente riduce la relativa quota parte di incentivo in misura direttamente proporzionale:
 - al ritardo rispetto alla durata stimata
 - all'incremento dei costi rispetto al valore contrattuale.
- 2. Nel caso in cui uno o più soggetti non svolgano le attività ad essi assegnate o l'accertamento dell'attività del singolo è negativo, la quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario

Art. 14 - Fondo per l'innovazione

- 1. Il 20% del Fondo di cui all'art. 113 c. 4 del codice, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:
 - a) beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
 - d) svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione o di Master nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori o soggetti erogatori.
- 2. Le quote parti delle risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al Fondo.

Art. 15 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito annualmente ed inserito nei provvedimenti di programmazione della spesa, dal dirigente responsabile di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 16 - Disposizioni finali

- a) Il presente Regolamento si applica anche alle attività in corso alla data di approvazione;
- b) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle disposizioni vigenti in materia.